

Indennità ISCRO 2024: domanda entro il 31 ottobre



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che si avvicina la **scadenza del 31 ottobre 2024** per **presentare la domanda di accesso all'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)** dell'INPS.

L'ISCRO, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024, **è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che svolgono attività di lavoro autonomo.**

I **requisiti** per accedere alla prestazione includono l'iscrizione alla Gestione Separata, il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media degli anni precedenti.

La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente

Premessa

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" (**Legge di Bilancio 2024**), all'articolo 1, commi da 142 a 155, **disciplina l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO**. Tale misura è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall'articolo 1, comma 386, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e riconosciuta a regime, dal 1° gennaio 2024, dalle richiamate disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2024.

Da ultimo è intervenuto l'articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che ha modificato il comma 155 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

L'Ambito soggettivo

L'indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo**. In particolare, tale indennità è riconosciuta:

- ✓ **ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei requisiti** che di seguito andremo a riassumere.

I requisiti

L'indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori, come sopra individuati che **possono fare valere congiuntamente, oltre l'iscrizione alla Gestione separata, anche i seguenti requisiti** (articolo 1, comma 144, della legge n. 213 del 2023):

- ✓ **non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;**
- ✓ **non essere beneficiari di Assegno di inclusione** di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- ✓ **aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;**

Osserva

In ragione della disposizione sopra richiamata, il reddito utile per la verifica di tale requisito varia in funzione dell'anno di presentazione della domanda.

Se la **domanda di indennità ISCRO è presentata nell'anno 2024**, il **reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2023** (anno precedente alla presentazione della domanda) **che deve essere inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022** (due anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda).

Esempio

Anno di presentazione della domanda: 2024

Reddito dell'anno 2023 (antecedente alla domanda) pari a € 7.000,00

Redditi del biennio precedente all'anno antecedente la domanda:

2021	€ 10.000,00
2022	€ 11.000,00
Somma 2021 e 2022	€ 21.000,00
Media del biennio	€ 10.500,00
70% della media	€ 7.350,00

Il richiedente soddisfa il requisito in quanto il reddito dell'anno 2023, pari a € 7.000,00, è inferiore a € 7.350,00 (70 per cento della media dei redditi dei due anni 2021 e 2022).

Osserva

Si precisa che **il reddito** cui si riferisce la disposizione sopra richiamata **è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo ed esposto nella dichiarazione dei redditi:**

- nel **quadro "RE"** nel caso di attività professionale individuale,
- nel **quadro "RH"** nel caso di partecipazione a studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo
- nel **quadro "LM"** per i soggetti in regime forfettario.

- ✓ **aver dichiarato, nell'anno precedente** alla presentazione della domanda, **un reddito non superiore a 12.000 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

Osserva

Anche per la verifica di questo ultimo requisito, **il reddito è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo ed esposto nella dichiarazione dei redditi.**

- ✓ **essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria**, pertanto, il riconoscimento dell'indennità è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il servizio DURC *Online*
- ✓ **essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni**, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;

Osserva

Il **periodo di osservazione** si calcola andando a ritroso di tre anni dalla data di presentazione della domanda di indennità ISCRO. Nel predetto periodo deve essere presente una attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all'attività autonoma per cui l'assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO. Nel caso di partecipante a studio associato viene verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione.

- ✓ **autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse**, se non già a disposizione dell'Istituto.

Osserva

L'indennità ISCRO è incompatibile con:

- **pensioni dirette**;
- **indennità di disoccupazione** NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
- **cariche elettive e/o politiche** che prevedono, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

Calcolo della misura e durata

L'indennità ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

ESEMPIO

Domanda presentata nel 2024.

L'assicurato ha dichiarato per gli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda) rispettivamente un reddito pari a 6.000 euro e a 5.000 euro.

Per procedere al calcolo:

- ✓ si determina la media: $\text{€ } 6.000 + \text{€ } 5.000 = \text{€ } 11.000/2 = \text{€ } 5.500$, ottenendo il valore di 5.500 euro,
- ✓ si divide per due il valore ottenuto di € 5.500 (base semestrale $\text{€ } 5.500/2 = \text{€ } 2.750$),
- ✓ si procede a calcolare la misura della prestazione che è pari a 687,50 euro ($\text{€ } 2.750 \times 25/100$).

La prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l'importo mensile di 800 euro. Dunque, qualora la misura della risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l'indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.

Osserva

I suddetti importi di 250 euro e di 800 euro sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente.

La prestazione ISCRO:

- ✓ è **erogata** per **sei mensilità**;
- ✓ **spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda**;
- ✓ **non comporta accredito di contribuzione figurativa**;
- ✓ **non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione** della stessa.

La domanda

La domanda per il 2024 va presentata **esclusivamente online, entro il 31 ottobre 2024**, effettuando l'accesso al servizio con le proprie credenziali¹. In alternativa:

- ✓ via **Contact center** al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- ✓ rivolgendosi agli **enti di patronato** e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

Successivamente alla presentazione della domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Fine della Circolare N° 55/2024

¹Accedere alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla *home page* del sito dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare "Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)".